
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice può avvalersi di una presunzione fondata su fatti allegati e provati, quando la parte non l'abbia espressamente richiesto?

Il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice e costituisce unicamente un procedimento logico cui la legge consente di collegare determinati effetti sul piano probatorio a certi fatti acquisiti alla causa; pertanto, esso deve reputarsi ammesso alla sola condizione che tali ultimi fatti siano appunto stati allegati e possano ritenersi provati, sicché il giudice può avvalersene, da un lato, senza apposita sollecitazione di parte in tal senso e, dall'altro, senza previamente instaurare il contraddittorio anche su tale specifico aspetto processuale la controparte alla prova contraria. Pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito avvalersi di una presunzione, fondata su fatti comunque allegati e provati, quand'anche la parte non l'abbia espressamente richiesto e quindi pure ove essa non abbia qualificato i fatti stessi come base di una presunzione o controparte non abbia ritenuto di contestarli o di offrire una prova contraria, se del caso anch'essa per presunzioni, neppure essendo tenuto il giudice ad invitare quest'ultima ad argomentare sul punto o ad offrirla.

...omissis...

2. - Questi i termini della controversia.

2.1. E' contestata la ritualità della notifica del titolo esecutivo, perfezionatasi per compiuta giacenza del piego raccomandato spedito ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in data 7.5.07 ed al n. 24/a del vicolo xxxxxxxxx (v. gravata sentenza, pie della seconda facciata e inizio della terza), sulla deduzione del in quel luogo il destinatario dell'atto da notificare non risiedeva più da diversi anni.

2.2. In particolare, il ricorrente articola due motivi:

- un primo (rubricato "Violazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", "Variazione dell'art. 2697 Cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3", "Motivazione insufficiente anche per illogicità in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5"), col quale della sentenza contesta: l'affermazione della sufficienza dell'appartenenza del luogo di notifica alla "sfera giuridica" del "nucleo familiare" del destinatario, oltretutto nemmeno sussistente per abitarvi soltanto la figlia di trentasette anni; la negazione di rilevanza alle certificazioni anagrafiche; l'omesso rilievo della conseguente inversione dell'onere della prova, in capo al notificante, della corrispondenza del luogo di notifica a quello di abitazione del destinatario;

- un secondo (rubricato "Violazione dell'art. 2697 Cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", "Violazione dell'art. 2627 c.c. e seguenti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", "Vizio di motivazione per illogicità in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", "Omessa motivazione circa fatti e documenti risultanti e relativi a circostanza controversa e decisiva; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5"), col quale della gravata sentenza: evidenzia la contraddittorietà per avere essa, pur non dubitando della concessione in locazione a terzi dell'immobile presso cui la notifica aveva ritenuto valida, una prima volta nel 2004 ed un ulteriore dal 1.9.07, al contempo addossato a lui, destinatario della notifica, l'onere di provare la durata della prima locazione e di allegare le ragioni per le quali avesse proceduto a nuova locazione a distanza di soli tre anni; prospetta l'erroneità del mancato rilievo di un quadro presuntivo idoneo a provare che egli non abitava da tempo nel detto immobile; lamenta il mancato esame della comunicazione inviata alla Pubblica Sicurezza nel 2004 in ordine alla cessione dell'immobile in locazione a tale xxxxxxxx. e soprattutto di atti, versati in sede di memoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. dallo stesso opposto, quali quelli che davano conto dell'avvenuta riconsegna fin dal 27.7.07 dell'immobile da parte dell'originario conduttore So.

2.3. Il controricorrente:

- eccepisce dapprima l'inammissibilità del ricorso in riferimento all'art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1;

- rimarca poi come la decisione si fondi sull'accertamento della piena disponibilità, da parte del destinatario della notifica, dell'immobile presso cui questa è stata eseguita, fondato sulle dichiarazioni da lui rese;

- nega rilevanza al quadro meramente indiziario invocato dal ricorrente ed alla contestazione di un onere di esso opponente di provare l'epoca di risoluzione del primo contratto di locazione;

- contesta poi recisamente la tesi dell'acquisizione, sul punto, di documenti in base all'iniziativa probatoria di esso controricorrente, visto che, con la memoria

ex art. 183 cod. proc. civ. era stato prodotto uno solo tra quelli menzionati nel foglio di deduzioni con quella prodotto e non anche gli altri, sui quali vorrebbe oggi il ricorrente fondare le sue ragioni: sicchè questi ultimi erano inutilizzabili in sede di merito ed inammissibile ne è nella presente sede di legittimità la surrettizia produzione.

3. - Deve osservarsi che i due motivi di ricorso qui proposti, congiuntamente esaminati, sono infondati.

3.1. Va dapprima ricordato che, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione; sicché, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (da ultimo:

Cass. 9 maggio 2014, n. 10107; tra molte altre, v. Cass. 19 luglio 2005, n. 15200).

3.2. Va poi rammentato (Cass. 20 maggio 2013, n. 12248) che:

- il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice e, in quanto tale, è incensurabile in cassazione, se logicamente e congruamente motivato (tra le altre: Cass. 5 febbraio 2014, n. 2632; Cass. 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2699; Cass. 10 gennaio 2006, n. 154; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2699); infatti, il ricorso alla presunzione costituisce unicamente un procedimento logico cui la legge consente di collegare determinati effetti sul piano probatorio a certi fatti acquisiti alla causa;

pertanto, esso deve reputarsi ammesso alla sola condizione che tali ultimi fatti siano appunto stati allegati e possano ritenersi provati, sicché il giudice può avvalersene, da un lato, senza apposita sollecitazione di parte in tal senso e, dall'altro, senza previamente instaurare il contraddittorio anche su tale specifico aspetto processuale la controparte alla prova contraria;

- pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito avvalersi di una presunzione, fondata su fatti comunque allegati (tra le molte, v. Cass. 20 novembre 2007, n. 24140) e provati, quand'anche la parte non l'abbia espressamente richiesto (Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 15 febbraio 1983, n. 1165) e quindi pure ove essa non abbia qualificato i fatti stessi come base di una presunzione o controparte non abbia ritenuto di contestarli o di offrire una prova contraria, se del caso anch'essa per presunzioni, neppure essendo tenuto il giudice ad invitare quest'ultima ad argomentare sul punto o ad offrirla (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2061).

4. - Ora, la ratio decidendi della gravata sentenza è l'accertamento, in punto di fatto, della piena disponibilità dell'immobile da parte del destinatario della notifica - quale condizione evidentemente sufficiente a soddisfare il riferimento normativo al luogo di abitazione, reputata la sussistenza di un idoneo collegamento tra tale luogo ed il destinatario della notifica - e della carenza di prova del trasferimento della detenzione di quello a terzi nel periodo della notifica del titolo.

4.1. A tale risultato il giudice del merito perviene in base alla svalutazione di alcuni elementi ed alla valorizzazione comparativa di altri:

- valutando positivamente l'ammissione della piena disponibilità, da parte di esso destinatario della notifica, dell'immobile presso cui essa fu eseguita, nonostante la formale sua intestazione ad una familiare;
- qualificando irrilevanti le risultanze anagrafiche, siccome dotate di mera efficacia presuntiva (per tutte e tra le più recenti: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 30 marzo 2012, n. 5201; Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass., ord. 28 aprile 2014, n. 9373; e tanto a prescindere dal fatto che bene potrebbero qualificarsi idonee a far piena prova nei rapporti tra privati);
- definendo irrilevante, ai fini della prova della perdita di quella originaria disponibilità, la mera comunicazione alla P.S. della locazione del 2004, in difetto di prova, anche presuntiva, della durata di quella e quindi di sua protrazione al tempo della notifica;
- definendo irrilevante pure, al medesimo fine, la successiva locazione, poiché iniziata in tempo successivo alla notifica.

4.2. Certo, va corretto - o più rettamente inteso - il riferimento, operato nella qui gravata pronuncia, ad un preteso onere di dare prova del motivo della stipula di nuova locazione nel 2007: e tanto nel senso della persistenza dell'originario onere, in capo al destinatario della notifica, di fornire prova affidabile - una volta ammessa l'originaria disponibilità del bene - della permanenza della precedente locazione del 2004 al momento della notifica del titolo del 24.4.07 o del 7.5.07: se nessuna prova vi era della durata in origine prevista per la prima, nessuna prova vi era della persistenza della non disponibilità del luogo al successivo tempo della notifica.

Ma, così intesa la motivazione resa sul punto, nessuna inversione dell'onere della prova, quindi, può dirsi avere operato la gravata sentenza, avendo essa solo, come nel potere del giudice di merito, comparato le dette risultanze.

4.3. Neppure l'adduzione dell'abitazione, nel luogo della notifica, della figlia - oltretutto in base a certificazioni anagrafiche, le quali, per quanto detto, non fanno prova di per sè sole nei rapporti tra privati - di trentasette anni esclude che il destinatario continuasse ad abitare nel luogo o comunque ad avervi quel domicilio utile - e fruibile anche ai fini della notifica degli atti, quale centro di imputazione dei suoi affari ed interessi - di riferimento:

del resto, nulla impone che con la figlia, benché adulta e formale proprietaria dell'immobile, non conviva, anche non continuativamente, il padre.

5. - Risulta poi dalla stessa prospettazione del ricorrente che il documento, di cui lamenta l'omesso esame, ritualmente acquisito al processo è esclusivamente il foglio di deduzioni di controparte in separato giudizio (indicato come pendente dinanzi alla corte di appello di Roma col n. 5123/07 r.g.), con ad esso accluso uno solamente tra gli allegati ivi menzionati, cioè il certificato a nome xxxxxxxx

E' ben vero che tale foglio di deduzioni con allegati menziona anche altri documenti in astratto rilevanti prodotti in uno ad esso in quel separato e diverso giudizio, ma questi ultimi non risulta siano stati prodotti nel solo rilevante grado di merito dell'opposizione agli atti esecutivi concluso con la sentenza oggi gravata; e del tutto inammissibile ne è la produzione per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

Infatti, non vale certo ad introdurre nel materiale probatorio di un processo il mero riferimento a documenti non materialmente prodotti, ma solo indicati -

nell'indice del solo atto effettivamente versato - o presupposti come presenti altrove: e tanto a maggior ragione ove - come accade nella specie - del loro contenuto non solo non si dia conto e ragione analiticamente, ma nemmeno si discuta, per iniziativa od impulso della parte che vorrebbe avvalersene, nel giudizio in cui la loro valenza probatoria si invoca, sottoponendo specifiche argomentazioni a controparte e giudice (la menzione e la trascrizione delle quali, significativamente, non sono operate in ricorso).

Nulla avrebbe impedito, del resto, all'opponente - odierno ricorrente - di acquisire quel documento, se ed in quanto prodotto in quel separato e diverso giudizio, per versarlo ritualmente agli atti del presente, solo così potendo conseguire il risultato di attribuirgli rilevanza e fondarvi elementi istruttori a sé favorevoli.

6. - In conclusione, il ricorso è respinto ed il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna S.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Consorzio Prato della Corte, in pers. del leg. rapp.nte p.t., liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
